

COMMISSIONE I

**AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI**

82.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA**

**INDICE**

---

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modifi- cato dalla I Commissione permanente del Senato) (5412-B) .....	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 15, 16
D'Onofrio Francesco, <i>Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i> .....	15, 16
Soddu Pietro (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	16

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (5412-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 24 aprile 1991 e modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992.

Comunico che la II Commissione ha espresso, in data odierna, il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si invita la Commissione di merito a tenere presente l'esigenza di dotare le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti del personale amministrativo, indispensabile per garantire il funzionamento delle sezioni medesime;

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli articoli aggiuntivi 1.01, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05 e 18.06.

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 2.1.

La IV Commissione ha espresso, il 21 gennaio scorso il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

sul testo e sui seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi 1.01, 2.1, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05 e 18.06.

La V Commissione ha espresso, in pari data, il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

sul disegno di legge a condizione che all'articolo 18, comma 1, la parola « 4.260 » sia sostituita con la parola « 4.160 »;

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli articoli aggiuntivi 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo 18.06 a condizione che le parole: « 1991, 1992 e 1993 » siano sostituite con le seguenti: « 1992, 1993 e 1994 »; che le parole « bilancio triennale 1991-1993 » siano sostituite con le parole « bilancio triennale 1992-1994 »; che le parole « per l'anno 1991 » siano sostituite con le parole « per l'anno 1992 »; che le parole « l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia" » siano sostituite con le seguenti: « l'accantonamento "Norme sulla giurisdizione della Corte dei

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1992

conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali". »;

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.01 limitatamente al seguente periodo: « Ad ogni sezione regionale, in aggiunta al personale amministrativo già in servizio presso le delegazioni regionali, è assegnato un congruo numero di impiegati, attraverso l'istituto della mobilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988. », in quanto la restante parte dell'emendamento reca maggiori oneri per i quali l'accantonamento di fondo speciale indicato non presenta le disponibilità necessarie ad assicurare la relativa copertura;

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.1 in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria ».

Comunico altresì che la XI Commissione ha espresso, anch'essa il 21 gennaio scorso, il seguente parere:

#### « PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 5412-B.

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.1, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06.

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.01 con la condizione che al comma 3 sia soppressa la parola « congruo » e sia contestualmente precisato il numero di impiegati da assegnare alle sezioni regionali attraverso l'istituto della mobilità ».

Comunico infine che la XII Commissione ha espresso, il 21 gennaio scorso, il seguente parere:

« La XII Commissione,

ritenendo utile specificare che le commissioni mediche istituite presso le

unità sanitarie locali, di cui all'articolo 8, siano anche competenti agli accertamenti, alle certificazioni e a ogni altra prestazione medico-legale spettante al Servizio sanitario nazionale, come previsto alla lettera g), comma terzo, dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ».

Ricordo che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

Passiamo pertanto all'esame di tali modifiche. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

### TITOLO I

#### NORME SULLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

##### ART. 1.

1. Sono istituite, con esclusione delle regioni Campania, Puglia e Calabria per le quali vige la disposizione dell'articolo 16 del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con circoscrizione estesa al territorio regionale e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Nei giudizi di appello le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un congruo numero di consiglieri.

3. Con l'entrata in funzione delle sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1 sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie prima e seconda per le materie di contabilità pubblica, la sezione terza per le pensioni civili, la sezione quarta per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.

4. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni riunite si provvede con l'attuale dotazione organica delle qualifiche inferiori a presidente di sezione. Al personale amministrativo comandato in missione per il funzionamento delle sezioni regionali compete all'assegnazione, che non può essere inferiore ad un periodo di due anni, oltre all'indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, un compenso aggiuntivo per una sola volta, all'atto della istituzione degli uffici medesimi, nelle seguenti misure lorde:

a) dirigenti .....	lire 7.500.000;
b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII .....	lire 7.000.000;
c) restanti qualifiche .....	lire 6.500.000.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 1.

1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali

della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme degli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per i carichi di lavoro si applica l'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni riunite della Corte dei conti sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da Presidenti di sezione e giudicano con cinque magistrati. Alle sezioni riunite sono assegnati due presidenti di sezione ed un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza all'inizio dell'anno giudiziario.

3. Le sezioni regionali previste al comma 1 vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro venti giorni dall'insediamento sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

4. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con l'indicazione della sezione regionale competente. Avverso il provvedimento negativo del collegio, la parte può proporre entro venti giorni istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni riunite, le quali decidono in camera di consiglio, sentito il difensore del ricorrente.

5. Contro le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa Corte nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione. Per tutta la materia pensionistica l'appello è ammesso soltanto per motivi di diritto.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Con l'entrata in funzione delle sezioni regionali previste al comma 1, i collegi della Corte dei conti giudicheranno con tre votanti.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la IV sezione per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazioni su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Sono istituiti due posti di dirigente generale da assegnare alla segreteria delle sezioni riunite ed alla segreteria della procura generale.

La nomina a dirigente generale è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di amministrazione della Corte dei conti.

3. Presso ciascuna sezione regionale è istituito un posto di primo dirigente da assegnare presso la segreteria della sezione, cui compete, oltre alla indennità di missione come regolata dalla legge n. 836 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, un compenso aggiuntivo, per un solo anno, nella misura lorda di lire 7.500.000.

Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per i posti che si renderanno

liberi nel successivo triennio dall'emanazione della presente legge si provvederà, in via transitoria, mediante i seguenti sistemi:

a) il 25 per cento dei posti disponibili con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) il 25 per cento dei posti disponibili attraverso concorso per titoli, integrato da esame colloquio al quale potranno partecipare i dipendenti della Corte dei conti che abbiano maturato 10 anni di effettivo servizio e che rivestano almeno l'8<sup>a</sup> qualifica funzionale;

c) il 50 per cento dei posti disponibili attraverso corso-concorso di formazione dirigenziale da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ad ogni sezione, in aggiunta al personale amministrativo già in servizio presso le delegazioni regionali, è assegnato un congruo numero di impiegati, attraverso l'istituto della mobilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988.

Spetta a detto personale, oltre all'indennità di missione prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, un compenso aggiuntivo, per un solo anno, nelle seguenti misure lorde:

qualifiche funzionali sesta e settima  
lire 7.000.000;

restanti qualifiche funzionali lire  
6.500.000.

Alla copertura della relativa spesa si provvederà mediante la utilizzazione dello stanziamento indicato mediante la utilizzazione dello stanziamento indicato nell'allegato C/3 del bilancio triennale dello Stato 1992/1994, concernente fondi per provvedimenti legislativi di parte corrente sotto la voce « Istituzione delle se-

zioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti ».

1. 01.

Frasson, Zampieri, Ciaffi, Barbieri, Pacetti, Ferrara.

Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della I Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Frasson 1.01 limitatamente al seguente periodo: « Ad ogni sezione regionale, in aggiunta al personale amministrativo già in servizio presso le delegazioni regionali, è assegnato un congruo numero di impiegati, attraverso l'istituto della mobilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988 », in quanto la restante parte dell'articolo aggiuntivo reca maggiori oneri non coperti.

Ricordo ancora che la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo ponendo, però, la condizione che, al comma 3, sia soppressa la parola « congruo » e sia contestualmente precisato il numero degli impiegati da assegnare alle sezioni regionali attraverso l'istituto della mobilità.

Proprio alla luce del combinato disposto delle condizioni poste dalle citate Commissioni V e XI, non possiamo approvare nella attuale stesura l'articolo aggiuntivo Frasson 1.01. Propongo pertanto di accantonarlo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La I Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 2:

#### ART. 2.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regio-

nali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie: I e II per le materie di contabilità pubblica, III per le pensioni civili, IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi dell'articolo 14.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni di istituto della Corte dei conti, le parole « consigliere », « primo referendario » e « referendario » sono sostituite con l'altra: « magistrato ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'ammissione nella magistratura della Corte dei conti è alla qualifica di consigliere. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di referendario o primo referendario sono iscritti, nell'ordine di ruolo e con l'anzianità nella magistratura della Corte dei conti, nella qualifica di consigliere.

2. 1.

Cardetti.

Faccio presente che, essendo le Commissioni II e V espresso parere contrario sull'emendamento Cardetti 2.1, procederemo direttamente alla votazione dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della I Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. La commissione di controllo sulla amministrazione regionale, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale riscontrate nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo arti-

colo che, in seguito all'introduzione di un articolo, è diventato articolo 3:

#### ART. 3.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussistenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. La Commissione di controllo sulla amministrazione regionale, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussistenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni sottoposte al loro controllo.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

4. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave ed è personale.

5. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento



dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.

6. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denuncia.

7. L'azione nei confronti dei soggetti di cui al comma 6 è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione di cui al comma 5.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della I Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La I Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 4:

#### ART. 4.

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal Procuratore generale, al cui ufficio il Consiglio di Presidenza assegna i vice procuratori generali. Il Procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale con funzioni di procuratore regionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

3. Il Procuratore generale e quello regionale competente per territorio possono proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

1. La Corte dei conti, nell'esercizio delle sue attribuzioni, può chiedere al Ministro delle finanze che la Guardia di finanza disponga ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. Può disporre, altresì, audizioni personali, rivolgendosi al Ministro competente per le audizioni dei dipendenti statali.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 5:

#### ART. 5.

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonché, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria.

2. La Corte dei conti è autorizzata a disporre audizioni personali, nonché ad acquisire atti e documenti in possesso dell'autorità amministrativa e chiederne copia, secondo le norme vigenti a tutela del segreto, all'autorità giudiziaria ordinaria.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della I Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La I Commissione permanente del Senato ha introdotto i seguenti articoli che,

non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 2, produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

*(È approvato).*

## ART. 7.

1. I giudizi in materia di pensioni sono instaurati, nei termini di cui all'articolo 2946 del codice civile decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del decreto impugnato, con ricorso notificato all'amministrazione interessata e successivo deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione, presso la segreteria della sezione regionale competente,

di copia del ricorso notificato e del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti ritenuti utili.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del ricorso, deposita nella segreteria della sezione il fascicolo amministrativo contenente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato, nonché i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro il medesimo termine può depositare le proprie controdeduzioni.

3. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può delegare un dirigente a sostenere in giudizio la propria posizione.

4. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionista iscritto all'albo degli avvocati.

5. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del fascicolo amministrativo e dei documenti di cui al comma 2, la segreteria della sezione ne dà comunicazione alle parti interessate.

*(È approvato).*

## ART. 8.

1. Nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7 le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali ed i centri medici militari e alle commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.

2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

*(È approvato).*

## ART. 9.

1. La sezione, nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7, adotta il procedimento in camera di consiglio:

a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso ovvero l'estinzione del giudizio;

b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'articolo 6.

(È approvato).

## ART. 10.

1. All'articolo 204 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è, infine, aggiunto il seguente comma:

« La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescenza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere ».

(È approvato).

## ART. 11.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione.

(È approvato).

## ART. 12.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e scarica il contabile. Copia del decreto è trasmessa al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e l'articolo 47 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi.

(È approvato).

## ART. 13.

1. Decorsi i cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933, senza che siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 12 o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue; il conto stesso e la relativa documenta-

zione vengono restituiti alla competente amministrazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma articolo 1 che, alla data di entrata in ore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o nel caso di giudizi di conto non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 14:

ART. 14.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni giurisdizionali regionali a norma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che gli atti non siano già stati depositati dalla Procura generale per la fissazione dell'udienza, o sia stata emessa pronuncia interlocutoria, o, nel caso di giudizio di conto, non sia stata depositata l'ordinanza prevista dall'articolo 12, comma 2.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della I Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che, nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 15:

ART. 15.

1. Per i giudizi di cui agli articoli 6 e 7 sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in materia di pensioni civili, militari e di guerra, che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del Procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della I Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La I Commissione permanente del Senato ha introdotto i seguenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

1. Alle sezioni regionali istituite in Calabria, Campania e Puglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si estendono le disposizioni relative ai giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra di cui alla presente legge. Sono altresì estese, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo.

*(È approvato).*

#### ART. 17.

1. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, valutato in lire 3.180 milioni per l'anno 1991 ed in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo

che, in seguito all'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 18:

#### ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 4.260 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali ».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### ART. 19.

1. Nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia sono istituite sezioni staccate dei rispettivi tribunali amministrativi regionali.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate di cui al comma 1 sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A  
*(Articolo 19)*

Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia.

Regione Piemonte, sede della sezione staccata Novara, circoscrizione province di: Novara e Vercelli;

Regione Lombardia, sede della sezione staccata Como, circoscrizione province di: Como, Sondrio e Varese;

Regione Veneto, sede della sezione staccata Verona, circoscrizione province di: Verona, Vicenza e Rovigo;

Regione Toscana, sede della sezione staccata Pisa, circoscrizione province di: Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Regione Marche, sede della sezione staccata Ascoli Piceno, circoscrizione provincia di Ascoli Piceno;

Regione Campania, sede della sezione staccata Caserta, circoscrizione province di: Caserta e Benevento;

Regione Sardegna, sede della sezione staccata Sassari, circoscrizione province di: Sassari e Nuoro;

Regione Sicilia, sede della sezione staccata Messina, circoscrizione provincia di Messina.

18. 01.

Labriola.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

## ART. 20.

1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario, nonché del personale di segreteria, di cui alle tabelle A, C, D ed F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto nella tabella B allegata alla presente legge.

TABELLA B  
(Articolo 20)

**RUOLO DEL PERSONALE  
DI MAGISTRATURA**

Consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari, referendari, posti: 40.

**RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO**

Profilo professionale: direttore di segreteria; qualifica funzionale e livello retributivo: VII, posti: 8.

**RUOLO DEL PERSONALE  
DI CONCETTO**

Profilo professionale: segretario; qualifica funzionale e livello retributivo: VI, posti: 8.

**RUOLO DEL PERSONALE  
DI DATTILOGRAFIA**

Profilo professionale: coadiutore dattilografo; qualifica funzionale e livello retributivo: IV, posti: 24.

18. 02.

Labriola.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

## ART. 21.

1. Il funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

18. 03.

Labriola.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

## ART. 22.

1. La data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate istituite dall'articolo 7 è fissata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. 04.

Labriola.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

## ART. 23.

1. I ricorsi che in base all'articolo 7 sono attribuiti alla competenza delle nuove sezioni staccate, pendenti presso i rispettivi tribunali amministrativi regionali e loro sezioni staccate sono trasferiti alle sezioni staccate entro sessanta giorni dall'insediamento delle sezioni stesse.

18. 05.

Labriola.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

## ART. 24.

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, valutato in lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 06.

Labriola.

Preciso che tali articoli aggiuntivi tendono a reintrodurre il titolo II, cioè gli articoli da 7 a 12, del testo approvato dalla nostra Commissione e stralciato dalla I Commissione permanente del Senato.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'articolo 18 a condizione che, al comma 1, la parola « 4.260 » sia sostituita con la parola « 4160 », nonché parere favorevole sugli

articoli aggiuntivi Labriola 18.01, Labriola 18.02, Labriola 18.03, Labriola 18.04 e Labriola 18.05.

Ha espresso altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Labriola 18.06 a condizione che le parole « 1991, 1992 e 1993 » siano sostituite dalle parole « 1992, 1993 e 1994 »; che le parole « bilancio triennale 1991-1993 » siano sostituite con le parole « bilancio triennale 1992-1994 »; che le parole « per l'anno 1991 » siano sostituite con le seguenti « per l'anno 1992 »; che le parole « l'accantonamento 'Interventi vari in favore della giustizia' » siano sostituite con le parole « l'accantonamento 'Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali' ».

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Desidero far presente che l'onere relativo all'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, quantificato dalla I Commissione del Senato in 4.260 milioni, non è certo un errore di trascrizione perché il maggiore importo di 100 milioni — la I Commissione della Camera lo aveva infatti quantificato in 4.160 milioni — potrebbe essere utilizzato per la copertura degli oneri derivanti da una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Frasson ed altri 1.01, relativo al personale amministrativo della Corte dei conti, che potrebbe ottenere il parere favorevole della V Commissione.

Presso tale Commissione, infatti, è stata manifestata la disponibilità a riesaminare la questione. Pertanto, penso sia opportuno che la Commissione accantoni in tale fase l'articolo 18.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'articolo 18.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Labriola 18.01.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo, come ha già avuto modo di dire sia alla Camera sia al Senato, è sempre stato propenso alla istituzione di quattro e non di otto nuove sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali. Per questo motivo, si rimette alla Commissione per l'articolo aggiuntivo Labriola 18.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Labriola 18.01, con l'annessa tabella, favorevole il relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Labriola 18.02.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole a tale articolo aggiuntivo.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Labriola 18.02, 18.03, 18.04 e 18.05.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Labriola 18.02, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Labriola 18.03, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Labriola 18.04, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Labriola 18.05, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Labriola 18.06 le condizioni espresse dalla Commissione bilancio aggiornano la copertura finanziaria alla legge finanzia-

ria di quest'anno; si tratta, dunque, di un fatto solo tecnico.

Riformulo quindi il mio articolo aggiuntivo accogliendo le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.06, come modificato dal recepimento delle condizioni recate dal parere della Commissione bilancio.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Labriola 18.06, come modificato dal recepimento delle condizioni recate dal parere della Commissione bilancio.

(È approvato).

Abbiamo così concluso i nostri lavori. Invito il relatore ed il Governo a concordare una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Frasson ed altri 1.01 che sarà poi trasmesso alla Commissione bilancio per il parere, con l'intesa che se la V Commissione esprimerà in tempi brevi il prescritto parere, la nostra Commissione potrà essere in condizione di concludere l'esame del disegno di legge eventualmente anche nella giornata odierna. In caso contrario la Commissione dovrà rinunciare all'articolo aggiuntivo Frasson ed altri 1.01 o approvarlo ricevendo le condizioni espresse dalle Commissioni bilancio e lavoro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 26 febbraio 1992.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO